



COMUNE DI COTRONEI
(Provincia di Crotone)

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 31 DEL 05.11.2014

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RATEIZZAZIONI E COMPENSAZIONI APPLICABILI AI DEBITI PER IMPOSTE E TRIBUTI COMUNALI.

L'anno **duemilaquattordici** questo giorno **cinque** del mese di **novembre** alle ore **16:45** in Cotronei presso il Salone Comunale della conferenze "Eugenio Guarascio", a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 21.10.2014 n. 10179 di protocollo, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta la Sig.ra Maria Teresa Marrella nella qualità di Presidente del Consiglio.

All'appello nominale risultano:

N. ORD.	COGNOME E NOME	P.	A.	N. ORD.	COGNOME E NOME	P.	A.
01	BELCASTRO NICOLA	X		10	SCAVELLI MARIO		X
02	PELLEGRINI FRANCESCO	X		11	GRECO LUIGI		X
03	MARRELLA MARIA TERESA	X		12	LA BERNARDA RODOLFO		X
04	GAROFALO LUCA		X	13	CHIMENTO SALVATORE	X	
05	MADIA ISABELLA	X					
06	TETI FRANCESCO	X					
07	CAVALLO VITTORIA	X					
08	COSTANTINO FILIPPO	X					
09	FABIANO SALVATORE	X					

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Rita Greco il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Presenti 09 Assenti 04

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Deliberazione di C.C. n. 31 del 05.11.2014

Del che il presente verbale, viene letto e firmato dai sottoscritti:

IL PRESIDENTE
f.to Sig.ra Maria Teresa Marrella

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maria Rita Greco

Il sottoscritto Responsabile del settore, su conforme dichiarazione resa dal messo comunale, incaricato del servizio:

ATTESTA

- **che** copia della presente deliberazione è pubblicata sul sito Web Istituzionale di questo Comune alla sezione Albo Pretorio On-line accessibile al pubblico (art. 32 c. 1 D.lgs. 18/06/2009 n. 69) per 15 giorni dal 11.11.2014

Cotronei, li 11.11.2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Nicola Vaccaro

E' copia conforme all'originale

Cotronei, li 11.11.2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Nicola Vaccaro

Il sottoscritto Responsabile del settore, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è **pubblicata** sul sito Web Istituzionale di questo Comune alla sezione Albo Pretorio On-line accessibile al pubblico, 15 giorni consecutivi, a partire dal 11.11.2014
- è **divenuta** esecutiva : 11.11.2014
- perché decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del T.U.);

Cotronei, 11.11.2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Geom. Nicola Vaccaro

E' copia conforme all'originale

Cotronei, li 11.11.2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Nicola Vaccaro



COMUNE DI COTRONEI
(Provincia di Crotone)

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RATEIZZAZIONI E COMPENSAZIONI APPLICABILI AI DEBITI PER IMPOSTE E TRIBUTI COMUNALI.

Relaziona il Sindaco il quale chiarisce che l'Amministrazione nell'ambito delle risorse disponibili e per far fronte alla grave crisi economica che sta mettendo in difficoltà le famiglie sta portando avanti una politica di aiuto e sostegno alle stesse.

Il Consigliere Chimento Salvatore plaude all'iniziativa dell'Amministrazione che va in aiuto alle famiglie che versano in stato di bisogno e propone una modifica all'art. 3 nel caso il soggetto non possa pagare una rata.

Si vota il punto dell'o.d.g. con la modifica segnata a margine all'art. 3 e siglata dal Segretario Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata a firma del Sindaco relativa al REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RATEIZZAZIONI E COMPENSAZIONI APPLICABILI AI DEBITI PER IMPOSTE E TRIBUTI COMUNALI;

Ritenuto di dover approvare la proposta di deliberazione di cui sopra;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore 8° "Area Tributi" allegato al presente atto per costituire parte integrante;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore 3° "Area Economico Finanziaria" allegato al presente atto per costituire parte integrante;

Visto parere favorevole del revisore dei conti allegato al presente atto per costituire parte integrante

Visto il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi e favorevoli resi ed accertati in forma palese;

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta di deliberazione presentata a firma del Sindaco relativa al REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RATEIZZAZIONI E COMPENSAZIONI APPLICABILI AI DEBITI PER IMPOSTE E TRIBUTI COMUNALI, che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale, con la seguente modifica all'art. 3: **CRITERI DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO**

1. Per i debiti di natura tributaria possono essere concesse, su richiesta motivata del contribuente in comprovate difficoltà di ordine economico e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e/o rateizzazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:

- inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
- decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata, se non regolarizzata nei successivi sessanta giorni con conseguente decadenza del beneficio ed obbligo al pagamento dell'intero debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Il presente beneficio è concedibile per una sola volta.

Il Presidente invita quindi il Consiglio Comunale a votare l'immediata esecutività del presente punto all'ordine del giorno;

II CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi e favorevoli resi ed accertati in forma palese;

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI COTRONEI
(Provincia di Crotone)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RATEIZZAZIONE E
COMPENSAZIONI APPLICABILI AI DEBITI PER IMPOSTE E TRIBUTI
COMUNALI**

SETTORE PROPONENTE: TRIBUTI

IL SINDACO

Premesso che:

- i Comuni, in applicazione dell'art. 52 comma 1 del D. Lgs. 446/1997, hanno la possibilità di modificare, attraverso la propria potestà regolamentare generale, la disciplina delle proprie entrate anche tributarie, in relazione a tutti i profili non legati direttamente al presupposto d'imposta;
- per l'Amministrazione Comunale è necessario valutare con attenzione le esigenze dei cittadini, in qualità di persone fisiche o giuridiche, sottoposti, sia alle procedure di accertamento dei tributi che alla regolare e sempre in continuo fermento normativa di fiscalità locale ordinaria, in una fase di grave e pesante crisi economica, sia sul versante delle imprese sia su quello delle famiglie;
- tale valutazione rende necessario sfruttare la possibilità di prevedere forme di dilazione dei pagamenti delle imposte e delle tasse, dovute sia dai cittadini come dalle imprese, più incisive rispetto a quelle già previste dalle leggi e dai regolamenti comunali soprattutto per la fase degli accertamenti emessi dall'ente e delle procedure di riscossione coattiva;

Valutato che:

- per rispondere adeguatamente alle suddette esigenze, è necessario prevedere forme di rateizzazione degli avvisi di accertamento emessi in materia di tributi comunali a seguito di istanza da parte dei contribuenti interessati, nonché prevedere strumenti deflativi per l'imposizione ordinaria e bonaria di tasse e o imposte, in grado di dilazionare gli importi dovuti in un arco temporale consono alle esigenze delle persone fisiche e delle persone giuridiche in rapporto alle esigenze di bilancio dell'Amministrazione comunale,
- in applicazione dell'art. 1, comma 167, della legge n. 296 del 27/12/2006, nonché dell'art. 8 comma 1 della legge 212/2000, oltre alla rateizzazione occorre anche valutare la possibilità di utilizzare l'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle a debito dovute al Comune a titolo di tributi locali

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;

PROPONE

Per le causali su espresse:

1. **Di approvare**, per i motivi espressi in narrativa, il regolamento **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RATEIZZAZIONE E COMPENSAZIONI APPLICABILI AI DEBITI PER IMPOSTE E TRIBUTI COMUNALI** - allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
2. **Di precisare** che con l'approvazione del presente regolamento verrà abrogato l'art. 5 (Sospensione e dilazione del pagamento) del REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DIRETTA DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE, approvato con Delibera di C.C. n. 22 del 21/08/2012;
3. **Di dare** alla presente IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Sindaco
F.to (Dott. Nicola Belcastro)



COMUNE DI COTRONEI

(Provincia di Crotone)

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:
**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RATEIZZAZIONE E
COMPENSAZIONI APPLICABILI AI DEBITI PER IMPOSTE E TRIBUTI COMUNALI**

Ai sensi dell'art.49, 1° comma, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
per quanto concerne **la regolarità tecnica** esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 24.10.2014

Il Responsabile F.to Scavelli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
per quanto concerne **la regolarità contabile** esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 24.10.2014

Il Responsabile F.to Belcastro



COMUNE DI COTRONEI
(Provincia di Crotone)

OGGETTO: PARERE SULL'ADOTTANDO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RATEIZZAZIONE E COMPENSAZIONI APPLICABILI AI DEBITI PER IMPOSTE E TRIBUTI COMUNALI

IL REVISORE DEI CONTI

- Esaminata la documentazione predisposta dal Servizio Tributi in relazione alla proposta di Regolamento
- Verificata la rispondenza con le norme attualmente in vigore, rispetto all'autonomia regolamentare concessa all'Ente.

Tutto ciò esaminato e verificato,

ATTESTA

Che il regolamento di cui in oggetto appare consono a disciplinare le rateizzazioni e compensazioni applicabili ai debiti per imposte e tributi comunali.

Cotronei, 24 ottobre '14

Il Revisore dei conti
(Dott. Alessandro Brutto)
Alessandro Brutto



Comune di Cotronei

Provincia di Crotona

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RATEIZZAZIONE E COMPENSAZIONI APPLICABILI AI DEBITI PER IMPOSTE E TRIBUTI COMUNALI

Approvato con delibera
del Consiglio Comunale
n. ____ del

INDICE

CAPO I - DILAZIONI

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	pag. 3
Art. 2 REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI E DEFINIZIONE DI TEMPORANEITA'.....	pag. 3
Art. 3 CRITERI DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO.....	pag. 4
Art. 4 MODALITA' DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE.....	pag. 5
Art. 5 INTERESSI.....	pag. 5
Art. 6 DOMANDA DI CONCESSIONE.....	pag. 5
Art. 7 PROCEDIMENTO.....	pag. 6
Art. 8 PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DINIEGO.....	pag. 6

CAPO II - COMPENSAZIONE

Art. 9 PRINCIPI IN MATERIA DI COMPENSAZIONE.....	pag. 6
Art. 10 COMPENSAZIONE NELL'AMBITO DELLO STESSO TRIBUTO.....	pag. 7
Art. 11 COMPENSAZIONE TRA TRIBUTI DIVERSI.....	pag. 7
Art. 12 COMPENSAZIONE TRA DEBITI DELL'ENTE LOCALE E DEBITI TRIBUTARI.....	pag. 8

CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13.....	pag. 9
Art. 14.....	pag. 9

CAPO I DILAZIONI

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina il procedimento per la concessione in via eccezionale di dilazioni c/o rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti per imposte e tributi comunali:

- siano essi derivanti da avvisi di accertamento, da iscrizione in ruoli ordinari o da iscrizione in ruoli con riscossione coattiva;
- siano essi relativi a più annualità o ne comprendano una sola;
- sia nel caso che il pagamento avvenga ordinariamente in un'unica rata sia in più rate e fissa i criteri generali per la definizione dei casi concreti, in ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Possono essere oggetto di rateazione la TARSU, Imposta Comunale sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni, TOSAP, Consumo e canone acqua potabile e rete fognante, Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), IMU e la IUC.

Art. 2

REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI E DEFINIZIONE DI TEMPORANEITA'

Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa e/o persona fisica, in calamità naturali riconoscibili ovvero negli elementi soggettivi specificati al comma seguente.

Di conseguenza si considerano cause soggettive:

1. lo stato di salute proprio o dei propri familiari - ovvero qualunque altra condizione documentabile che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa;
2. qualunque altra condizione economica sfavorevole, anch'essa documentabile, che non consenta l'assolvimento del debito tributario di cui al precedente art. 1.

Si stabilisce che il carattere temporaneo della situazione di obiettiva difficoltà è riferito:

- per le imprese individuali e le società di persone, ai sei mesi precedenti la presentazione della domanda;
- per le società di capitali, all'anno precedente la presentazione della domanda;

Lo stato di disagio è riferito alle seguenti situazioni:

Nel caso di Persona Fisica e Ditte Individuali

- Anziano/a con più di 60 anni titolare di pensione sociale o assegno al minimo;
- Disoccupato/a iscritto/a al collocamento;
- Lavoratore non occupato in mobilità o in cassa integrazione;
- Inoccupato/a che ha perso il lavoro e/o l'indennità di cassa integrazione e/o mobilità nell'anno precedente;
- Disabile con lo stato di handicap accertato e invalido civile con percentuale non inferiore al 75% (allegare certificato rilasciato dalla struttura pubblica);
- Soggetto in cura presso comunità terapeutica;
- Soggetto in stato di detenzione presso istituto di pena;
- Soggetto in stato di indigenza che usufruisce di assistenza sociale, prestata dal Comune o dall'Ente e/o associazione competente;
- Altro, con riferimento a particolari e momentanee situazioni di difficoltà economiche autocertificate dal richiedente.

A dimostrazione deve essere allegata la seguente documentazione:

1. Certificato ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente);
2. Certificazione mobilità/cassa integrazione;
3. Certificato disoccupazione;
4. Ogni altra documentazione e/o certificazione ed autocertificazione attestante la motivazione della situazione dichiarata;

Nel caso di Società ed Enti con personalità giuridica:

Società o Enti in momentanea difficoltà economica. A dimostrazione va allegata la seguente documentazione:

- Relazione economico-patrimoniale approvata dall'organo di controllo o dall'assemblea e relativa al periodo di riferimento;
- Prospetto per la determinazione dell'indice di liquidità e dell'indice Alfa;
- Visura camerale aggiornata;
- Altro;

Art. 3

CRITERI DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO

1. Per i debiti di natura tributaria possono essere concesse, su richiesta motivata del contribuente in comprovate difficoltà di ordine economico e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e/o rateizzazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:

- inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
- decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata, se non regolarizzata nei successivi sessanta giorni con conseguente decadenza del beneficio ed obbligo al pagamento dell'intero debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Il presente beneficio è concedibile per una sola volta.

2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori dilazioni e/o rateazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati o sospesi per una volta.

3. Nessuna dilazione e/o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

4. In ogni caso la richiesta di dilazione e/o rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva di cui al Capo II del [D.P.R. 602/73](#) (esecuzione forzata, fermo amministrativo di beni mobili registrati, iscrizione di ipoteca su beni immobili ecc.);

Art. 4

MODALITA' DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE

1. La rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate in rapporto alla entità della somma da calcolarsi con riferimento all'importo richiesto dal contribuente:

- fino a	€	200,00			nessuna dilazione;	
- da	€	200,01	a	€	600,00	fino ad un massimo di 5 rate mensili
- da	€	600,01	a	€	1.500,00	fino ad un massimo di 12 rate mensili
- da	€	1.500,01	a	€	3.000,00	fino ad un massimo di 18 rate mensili
- da	€	3.000,01	a	€	5.000,00	fino ad un massimo di 26 rate mensili
- da	€	5.000,01	a	€	11.000,00	fino ad un massimo di 36 rate mensili
- da	€	11.000,01	a	€	16.000,00	fino ad un massimo di 42 rate mensili
- da	€	16.000,01	a	€	22.000,00	fino ad un massimo di 54 rate mensili
- da	€	22.000,01	a	€	28.000,00	fino ad un massimo di 65 rate mensili
Oltre	€	28.000,00				fino ad un massimo di 72 rate mensili

Le somme rateizzabili si riferiscono, a tutti gli atti emessi dall'amministrazione comunale (avvisi di accertamento, solleciti di pagamento, ingiunzioni fiscali), esclusi gli avvisi bonari.

3. Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore a € 28.000,00 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o assicurativa che copra l'importo totale delle somme dovute per il periodo di rateizzazione e per il periodo di un anno dopo la scadenza dell'ultima rata, in alternativa il contribuente potrà comunque beneficiare della rateizzazione nel caso in cui provveda a versare anticipatamente il 10% dell'importo dovuto.

4. Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo.

5. L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all'unità di euro più vicina.

Art. 5 **INTERESSI**

Sulle somme il cui pagamento è stato dilazionato c/o rateizzato si applicano gli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore alla data di presentazione all'Ente della richiesta da parte del contribuente,

Gli interessi, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento (cartella di pagamento, avviso di accertamento ecc.) fino alla scadenza di ciascuna rata, saranno corrisposti unitamente all'importo dilazionato c/o rateizzato alle scadenze stabilite.

Art. 6 **DOMANDA DI CONCESSIONE**

Il contribuente che, trovandosi in comprovate difficoltà di ordine economico, intende avvalersi della possibilità di dilazione c/o rateazione di cui al presente Regolamento deve inoltrare specifica e motivata domanda al Servizio Responsabile del Tributo di questo Ente, utilizzando la modulistica predisposta dall'ufficio competente.

La domanda dovrà contenere:

- a) l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
- b) l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario (avviso di pagamento, cartella esattoriale, avviso di accertamento, ecc.);
- c) la dettagliata motivazione per la quale si chiede la dilazione c/o rateizzazione del debito.

Alla stessa dovrà essere allegata dichiarazione I.S.E.E. (Indicatore della situazione economica equivalente) relativa all'ultimo anno d'imposta utile ed, in copia, ogni altra documentazione idonea a consentire la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

Art. 7 **PROCEDIMENTO**

L'istruttoria viene compiuta dal Funzionario incaricato che è responsabile del procedimento.

Nel corso dell'istruttoria il Funzionario verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata.

Può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il Funzionario stesso indicherà nell'atto di richiesta e/o eventualmente disporre accertamenti sugli atti e sulle dichiarazioni rese dal contribuente.

La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza al beneficio della dilazione e/o rateizzazione del debito.

L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false nei casi previsti dalla Legge 4 gennaio 1968, n. 15 sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Ciò comporta, inoltre, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato ai sensi dell'art. 11 del [D.P.R. n. 403/98](#).

Art. 8

PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DINIEGO

Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta il Funzionario Responsabile di ogni singolo tributo comunale adotta il provvedimento di concessione della dilazione e/o rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta. Decorso il termine di trenta giorni la domanda dovrà intendersi accolta in base al principio del silenzio assenso.

Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti.

Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato mediante notificazione (Pec - Messo Comunale – Raccomandata A/R)

CAPO II

COMPENSAZIONE

Art. 9

PRINCIPI IN MATERIA DI COMPENSAZIONE

Obbligazioni tributarie

1. In applicazione dell'art. 1, comma 167, della legge n. 296 del 27/12/2006, nonché dell'art. 8 comma 1 della legge 212/2000, è previsto in linea generale l'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle a debito dovute al Comune a titolo di tributi locali.
2. L'obbligazione tributaria può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso, mediante compensazione tra crediti e debiti aventi anche natura tributaria diversa tra loro, a condizione che il credito sia certo, determinato ed esigibile.
3. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo, per le somme derivanti da ingiunzioni di pagamento e per le somme che l'Ente è tenuto a rimborsare a seguito delle sentenze relative a controversie tributarie.

Art. 10

COMPENSAZIONE NELL'AMBITO DELLO STESSO TRIBUTO

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al
3. Comune, entro i 60 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione contenente i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente,
 - il tributo dovuto al lordo della compensazione,
 - l'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta,
 - l'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.

4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.
5. I tributi comunali ai quali si applica l'istituto della compensazione sono quelli indicati all'art. 1
6. del presente regolamento.
7. Il Responsabile del Tributo istruisce la pratica verificando l'esistenza del credito da compensare.
8. Il risultato del risconto, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato.
9. Eventuali compensazione autorizzate non pregiudicano l'attività di accertamento del tributo oggetto di compensazione.

Art. 11

COMPENSAZIONE TRA TRIBUTI DIVERSI

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altri tributi comunali del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro i 60 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione contenente i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente,
 - il tributo dovuto al lordo della compensazione,
 - l'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta,
 - indicazione del tributo con il quale si intende effettuare la compensazione;
 - l'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi con altri tributi comunali con i quali può essere richiesta la compensazione, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.
4. Nel caso in cui la compensazione avvenga tra tributi, gestiti da funzionari diversi, il funzionario che gestisce la pratica del tributo in eccedenza deve acquisire l'attestazione del tributo a debito con cui compensare l'eccedenza del credito.
5. Il Responsabile del tributo in eccedenza istruisce la pratica verificando l'esistenza dei credito da compensare con altri tributi comunali. Il risultato del risconto, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato e al funzionario che ha rilasciato l'attestazione del tributo a debito.
6. I tributi comunali ai quali si applica l'istituto della compensazione sono quelli indicati all'art. 1 del presente regolamento.

Art. 12

COMPENSAZIONE TRA DEBITI DELL'ENTE LOCALE E DEBITI TRIBUTARI

1. I soggetti che vantano crediti nei confronti del Comune di Cotronei in relazione a cessione di beni o di prestazioni di servizi, possono avvalersi della possibilità di compensare i medesimi crediti con i debiti relativi alle obbligazioni tributarie a loro carico.

2. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune una comunicazione, indirizzata al funzionario responsabile del tributo per il quale si intende effettuare la compensazione, contenente almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente;
 - il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - l'esposizione del credito da compensare ed il relativo titolo;
 - l'affermazione che con la compensazione del credito, l'obbligazione si intende estinta e la dichiarazione di rinuncia ad eventuali azioni esecutive per il recupero del credito o ad abbandonare eventuali azioni già intraprese;
3. Le obbligazioni extratributarie possono essere estinte mediante compensazione, secondo i principi stabiliti dal codice civile, sulla base di una espressa richiesta del contribuente, contenente gli elementi di cui al precedente comma. Restano impregiudicate le possibilità di recupero delle entrate da parte dell'ufficio a seguito dell'attività di controllo delle somme effettivamente dovute.
4. Il Responsabile del Servizio Finanziario che istruisce la pratica dovrà acquisire dai competenti uffici sia la documentazione inerente al credito maturato dal creditore che i debiti tributari maturati con cui si intende effettuare la compensazione. La compensazione tra i crediti relativi a cessione di beni o prestazione di servizi ed i debiti tributari del medesimo soggetto, potrà avvenire soltanto a seguito di adozione di provvedimento autorizzatorio. Il provvedimento, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato e ai funzionari interessati alla pratica di compensazione.

CAPO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13

Sono abrogate le norme regolamentari comunali contrarie o incompatibili con le disposizioni del presente regolamento.

Art. 14

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera del Consiglio Comunale che lo ha approvato.